

Giustizia. Per la Corte costituzionale se il periodo di detenzione è lungo occorre una nuova verifica al termine del carcere

Pericolosità da valutare dopo la pena

Sotto esame anche le contestazioni che dilatano i termini di custodia cautelare



Patrizia Maciocchi

La pericolosità sociale di una persona detenuta per un lungo periodo non può essere data per scontata, ma va verificata, al termine della detenzione dallo stesso organo che ha adottato la misura di prevenzione. La Corte costituzionale con la sentenza 291 depositata ieri, spezza una lancia contro le presunzioni verso chi ha passato molto tempo in prigione. Con una seconda decisione (293 sempre depositata ieri) i giudici delle leggi, hanno spostato la loro attenzione sul meccanismo di garanzia della retrodatazione nelle contestazioni a catena, teso a

impedire che i ritardi nelle ordinanze cautelari riguardanti singoli reati finiscano per dilatare i termini della custodia cautelare. In quest'ultimo caso a finire sotto la scure della Consulta è stato l'articolo 309 del Cpp, per la parte in cui pone dei limiti al giudice del riesame di fare verifiche sulla retrodatazione. Secondo il codice di rito la pronuncia in sede di riesame è possibile solo se sono rispettate due condizioni: per effetto della detenzione il termine è interamente scaduto al momento dell'emissione del secondo provvedimento cautelare e se tutti gli elementi per la retrodatazione risultano dall'ordinanza cautelare.

Il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, contro la disparità di trattamento, c'è proprio nella seconda condizione, comunemente avallata da due sentenze delle sezioni unite della Cassazione (45246 e 4527 del 2012).

La Corte Costituzionale, precisa che la limitazione non pone il diretto interessato al di fuori di ogni tutela lasciandogli comunque una doppia via: richiesta di riesame e di revoca. Strumenti diversi che presentano vantaggi e svantaggi, ma per questo non sono equivalenti. Anche perché nel conteggio dei pro e dei contro, per ammissioni delle Sezioni unite, la bilancia pende in senso favorevole all'imputato dalla parte del riesame. Il discrimine colpisce soggetti in situazioni identiche ed è fondato su fattori puramente casuali. Finisce per essere "beneficiario" chi "incappa" nel giudice della tutela più scrupoloso, che motiva l'ordinanza restrittiva nel modo più dettagliato. Nè per impedire la pronuncia del riesame regala la considerazione della difficile gestibilità di una tematica complessa, non compatibile con i tempi brevissimi. La Consulta ri-

corda che il tribunale del riesame si esprime regolarmente su questioni, come la verifica dei requisiti di validità dei provvedimenti restrittivi, altrettanto complessi dell'accertamento della contestazione a catena. Con la sentenza 291, perdono invece pezzi, la legge 1423 del 1956 sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone socialmente pericolose e il codice antimafia (Dlgs 159/2011). Sono, infatti, illegittimi gli articoli 12 della legge e l'articolo 15 del codice, per la parte in cui non consentono di rivalutare, anche d'ufficio, la pericolosità sociale allo stesso organo che ha disposto la misura personale quando questa resta sospesa, perché il diretto interessato è sottoposto a un lungo periodo di prevenzione. Una verifica che deve avvenire a pena scontata e quindi nel momento in cui la misura deve essere eseguita. La Consulta sottolinea la funzio-

I passaggi-chiave

01 | IL RISCHIO SOCIALE

Lo stesso organo che ha disposto la misura di prevenzione, per pericolosità sociale, deve rivalutarla anche d'ufficio, nel momento in cui, dopo un lungo periodo di detenzione del diretto interessato, questa va applicata.

02 | I REATI A CATENA

La verifica della retrodatazione dei termini in caso di contestazioni a catena non può essere negata la giurisdizione del riesame solo perché il giudice che ha redatto l'ordinanza non è stato abbastanza dettagliato nel motivare sul tema

ne rieducativa della pena, sulla quale certo non si può scommettere ad occhi chiusi ma che non va neppure esclusa a priori. «Il problema della legittimità costituzionale di norme basate su presunzioni di persistenza nel tempo della pericolosità sociale di un determinato soggetto, accertata giudizialmente in un momento anteriore, si è posto in rapporto alla materia parallela delle misure di sicurezza». Con numerose sentenze la Consulta si è espressa per l'esigenza di superare qualunque presunzione legale attraverso la verifica al momento dell'applicazione della misura.

Un diverso trattamento per quanto riguarda le misure di prevenzione è in contrasto con l'articolo 3 della Carta. Al giudice resta la facoltà di escludere la necessità della verifica solo nei casi di breve detenzione

Federica Micardi

Gli enti di previdenza privata rischiano di essere sempre più attratti verso il sistema pubblico. L'allarme è stato lanciato dal presidente della Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti Renzo Guffanti ieri durante l'incontro organizzato a Roma dall'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili dedicato al rapporto Stato-Professione.

Il problema nasce da lontano, da quando cioè gli enti privati che curano la previdenza dei professionisti sono stati inseriti nell'elenco Istat degli enti di interesse pubblico (un elenco preparato a soli fini statistici per consentire il confronto con gli altri paesi dell'Unione europea). Da allora il legislatore, nel fare norme, leggi e regolamenti per le pubbliche amministrazioni rimanda all'elenco Istat includendo, quindi, anche le Casse.

«Il problema - spiega Guffanti - è che i politici spesso ci danno ragione, riconoscono la nostra natura privata e la nostra autonomia gestionale. Nelle varie norme che però vengono approvate (avvolte in fretta e con voto di fiducia) questa nostra autonomia non viene rispettata».

Gli ultimi clamorosi casi riguardano la spending review che ha imposto alle Casse dei tagli ai costi amministrativi e l'obbligo di riversare quanto risparmiato allo Stato.

Ora il problema si ripresenta. Tutto si lega a una serie di norme - la legge 196/2009, il Dlgs 91/2011 e il Dm 27 marzo 2013 - e la circolare 35, emanata dal Mef il 22 agosto che impongono agli enti pubblici (Casse private incluse) di redigere entro l'anno (anche se l'approvazione può essere posticipata al 2014) budget triennali secondo le regole tipiche degli enti pubblici; che seguono logiche diver-

se da quelle delle istituzioni di diritto privato. L'assemblea dei delegati della Cnpad, che si è ritrovata lo scorso 28 novembre per approvare l'asset allocation e il bilancio di previsione del 2014, ha votato una mozione invitando il Consiglio di amministrazione ad attenersi alle norme previste dallo Statuto in tema di redazione di documenti contabili e amministrativi. In pratica l'assemblea, in questo modo, rifugge da tutti quegli adempimenti "nuovi" richiesti agli enti privati ma che non sono previsti dallo Statuto dell'ente stesso. L'autonomia finanziaria e orga-

L'ULTIMO OBBLIGO

Agli enti privati inclusi nell'elenco Istat è richiesto di redigere budget triennali con le regole del pubblico

nizzativa delle Casse, infatti, prevede che queste debbano rispettare le norme dello Statuto, votate prima dall'assemblea e, in seconda istanza, approvate dai ministri-rivigilanti. «Ci troviamo in una situazione difficile - spiega Guffanti - dove le regole sono in contraddizione tra di loro».

Il timore che serpeggia già da tempo tra le Casse, soprattutto quelle più antiche, è che ora che hanno rimesso a posto i conti lo Stato, che le ha privatizzate nel 1994 con una situazione economico-finanziaria piuttosto pesante, voglia tornare a controllarle. L'intenzione è tutta da dimostrare, ma all'atto pratico la riforma Fornero, "obbligando" molte Casse a passare al sistema di calcolo contributivo, ha in effetti ridotto le distanze che esistevano tra il sistema pubblico e quello privato.

Cassazione. Quando si supera l'80% del valore

Valido il mutuo con poche garanzie

Angelo Busani

Non è nullo il mutuo fondiario di importo superiore all'80% del valore del bene ipotecato e quindi l'iscrizione ipotecaria, in tal caso, non si deve considerare come inesistente (altrimenti, la conseguenza sarebbe di dover qualificare come chirografario il credito della banca finanziatrice nella procedura esecutiva cui è sottoposto il proprietario del bene ipotecato). È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 27380 del 6 dicembre 2013. Ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico bancario (Tub), per aversi credito fondiario

(e quindi l'applicabilità della relativa normativa, quale quella che, ad esempio, dispone il consolidamento dell'ipoteca in soli 10 giorni dall'iscrizione nei registri immobiliari) occorre che il finanziamento sia contenuto entro un certo limite di importo, stabilito dalla Banca d'Italia.

LA VICENDA

La banca aveva erogato una somma di 12,5 milioni a fronte di una perizia che valutava l'immobile «appena» 6,6 milioni

A sua volta, con deliberazione del Cicer del 22 aprile 1995, è stato sancito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario non deve essere superiore all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi; e che tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestare garanzie integrative rappresentate, ad esempio, da fidejussioni bancarie e assicurative o da polizze di compagnie di assicurazione.

Nella controversia esaminata dalla Cassazione era stata erogata dalla banca finanziatrice

una somma di 12,5 milioni di euro a fronte di una perizia che ha poi stimato l'immobile ipotecato in soli 6,6 milioni. Il soggetto finanziato era poi fallito, la banca ha quindi richiesto l'ammissione allo stato passivo del proprio credito come credito privilegiato, il giudice delegato ha negato questa ammissione e identicamente ha deciso il Tribunale di Cagliari, ritenendo la nullità del mutuo eccedente l'80% del valore del bene dato in garanzia. Di qui il ricorso della banca finanziatrice per Cassazione.

I giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che l'articolo

38 Tub non è norma a tutela del contraente debole (se fosse così, la sua violazione indubbiamente impatterebbe sulla validità del contratto), ma è norma dettata a presidio del sistema bancario, perché volta a impedire che le banche assumano esposizioni finanziarie senza adeguate garanzie.

Pertanto la violazione dell'articolo 38 Tub va intesa non come violazione di una norma imperativa e, come tale, un accadimento che provoca la nullità del contratto, ma come una irregolarità commessa dalla banca rispetto a quella che dovrebbe essere la propria best practice. Irregolarità che può bensì comportare la sanzionabilità della banca, da parte della Banca d'Italia, in termini di infrazione alle regole di sa-

na e prudente gestione dell'attività bancaria, ma che non può certo costituire una causa di nullità del contratto di mutuo.

Anche perché, altrimenti, vi sarebbe una conseguenza paradossale derivante dalla affermazione della nullità del mutuo e dal conseguente venir meno della relativa garanzia ipotecaria: vale a dire che la banca si troverebbe ad aver erogato un credito privo di garanzie e quindi in una situazione esattamente contraria rispetto a quell'assetto di stabilità patrimoniale che invece l'articolo 38 Tub persegue imponendo che non siano concessi finanziamenti se non vi sia capienza del loro valore nelle garanzie che la banca ha ottenuto a fronte della concessione del suo finanziamento.

www.formazione.ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE

FORMAZIONE

MANAGEMENT DELLA RISTORAZIONE

Il ristorante come impresa: managerialità, imprenditorialità e nuovi modelli di business

MILANO, DAL 3 FEBBRAIO 2014

1ª EDIZIONE / FORMULA PART TIME

10 giornate infrasettimanali non consecutive

PROGRAMMA

- Economia e struttura del mercato della ristorazione
- Legislazione della ristorazione
- La scelta del modello di business
- Food & Beverage Costing
- Organizzazione e gestione dei servizi ristorativi
- Organizzazione e gestione delle risorse umane
- Marketing e promozione
- L'avvio di una start up nel settore della ristorazione e delle pizzerie

COORDINATORE SCIENTIFICO, DOCENTI E TESTIMONIANZE

Daive Paolini
Giornalista e conduttore radiofonico
Il Gastronomo

Marcello Fiore
DG - Esperto di normative FIPE

Giacomo Majoli
Docente universitario e giornalista

Roberta Parollo
Direttore clienti Walk In

Luciano Sbraga
Responsabile Ufficio Studi FIPE

Alberto Bianco
Consulente

Giovanni Fiorin
Pisacco - Dry - Turbigo

Sergio Mei
Chef

Diego Rigatti
Pisacco - Dry - Turbigo

Massimo Solbati
Consulente

Massimo Bottura
Vice presidente Le Soste

Luca Gardini
Già campione del mondo dei sommelier

Silvio Moretti
Responsabile area Sindacale (CCNL) FIPE

Antonio Santini
Vice presidente Le Soste

Carlo Stragiotto
Hotel Manager Four Seasons

Franco Costa
Amministratore delegato Costa Group

Marco Lazzaro
Director PWC

Beppe Palmieri
Maitre e Sommelier

Andrea Sarri
Presidente italiano Jeunes Restaurateurs d'Europe

Tiziano Vudafieri
Pisacco - Dry - Turbigo

In collaborazione con

Media partners



UNIONE ITALIANA RISTORATORI



PIANETAHOTEL Ristoranti

Programma e Scheda d'iscrizione WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM

Seguici su

Servizio Clienti
Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

IN EDICOLA

SALDO IMU 2013

Il Sole 24 ORE GUIDA NORMATIVA 24 ORE

SALDO IMU 2013

December | 2013

- Come procedere senza errori al conguaglio
- L'esenzione prima casa e i soggetti obbligati
- L'esonero per le imprese sui fabbricati invenduti
- Approfondimenti ed esempi pratici

ON LINE IL SOFTWARE PER CALCOLARE L'IMPOSTA

Dal Sole 24 ORE la guida con tutte le indicazioni pratiche

Si va alla cassa in tutta sicurezza con la guida pratica del Sole 24 ORE. Un vademecum che approfondisce tutti gli aspetti: abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali, l'esonero per gli immobili invenduti e le altre agevolazioni, la dichiarazione Imu e le sanzioni. Il tutto con un vasto corredo di esempi pratici di calcolo e di compilazione della modulistica, schemi illustrativi e risposte a quesiti. Alla guida è collegato un sito internet, con un software per calcolare l'imposta, che consente di seguire l'evoluzione delle novità, con norme, prassi, articoli d'autore.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*



oppure disponibile anche in formato PDF su www.pagina24.ilssole24ore.com

*Offerta valida in Italia dal 6/12/13 al 16/12/13

GRUPPO 24 ORE